



DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 4 DEL 01.03.2018

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI - TARANTO. PROCEDURA PER L'ACCESSO AI DATI CONSEGNATI ANORMA DEGLI ARTT. 2 E 3, D.M. N.156/2011 (ART.7, D.M. N.156/2011).

Il Commissario ad acta per la costituzione della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Brindisi -Taranto,

- vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, così come modificata dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, recante “Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99”;
- visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'8 agosto 2017, con il quale è stata istituita la “Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Brindisi Taranto” e nominato il commissario ad acta nella persona della dr.ssa Claudia Sanesi, attuale Segretario generale f.f. della Camera di commercio di Taranto;
- vista la nota n. 8663 del 5 gennaio 2018 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato, in esito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 261 del 13 dicembre 2017, l'opportunità di non avviare attività di competenza del sottoscritto Commissario ad acta in applicazione del decreto 8 agosto 2017, riservandosi di fornire ulteriori indicazioni a seguito della definizione dell'iter relativo all'adozione di un nuovo decreto da parte del Ministro dello Sviluppo Economico;
- visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, adottato secondo la procedura di cui all'art.3, comma 3, d.lgs. 28 agosto 1997, n.281 dalla cui entrata in vigore è cessata l'efficacia del decreto 8 agosto 2017;
- considerato che, all'articolo 2 del citato decreto, è previsto che la nuova Camera di commercio sia costituita a decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale nominato ai sensi delle Legge 580/1993 e successive modificazioni ed integrazioni e che gli organi delle Camere di commercio di Brindisi e di Taranto decadono dalla data di insediamento del Consiglio della nuova “Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Brindisi Taranto”;
- atteso che al Commissario ad acta è stato assegnato, tra gli altri, il compito di adottare, tenuto conto dei dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico, la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 580 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni e di avviare le procedure di costituzione del Consiglio della nuova “Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Brindisi Taranto” entro il 1.3.2018;
- considerato che

in data 1.3.2018 è stata avviata la procedura di costituzione del Consiglio della nuova Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Brindisi Taranto con la prevista pubblicazione dell'Avviso di cui all'art.2, comma 1, del D.M. n. 156/2011, recante “Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed



all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23";

come indicato nel predetto Avviso, a pena di esclusione dal procedimento, entro le ore 13,00 del 10.4.2018, le organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale di Taranto e Brindisi, aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione, nonché le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori di livello provinciale operanti nella circoscrizione da almeno tre anni fanno pervenire al Commissario ad acta, ai fini della ripartizione dei seggi di cui al comma 1 dell'art.10 della legge n.580/93, la documentazione prevista dal citato D.M. n.156/2011, asseverata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000;

- ritenuto necessario procedere all'adozione di una procedura per l'accesso ai dati consegnati a norma degli articoli 2 e 3 del D.M. 4 agosto 2011, n. 156 (articolo 7 del D.M.n. 156 del 2011), atteso che deve essere disciplinato l'istituto in esame allo scopo di salvaguardare la più ampia trasparenza del procedimento, assicurando altresì adeguata facoltà di partecipazione ai controinteressati, e nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della privacy e dei dati personali;
- vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- visto l'art.7, D.M. 4.8.2011, n.156;
- vista la legge 29 dicembre 1993, n.580 e successive modifiche e integrazioni;
- visto il d. lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche e integrazioni;
- accertata la propria competenza per l'adozione del provvedimento nella fattispecie di cui trattasi;

DETERMINA

- di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto della presente determinazione;
- di adottare la procedura per l'accesso ai dati consegnati a norma degli articoli 2 e 3 del D.M. 4 agosto 2011, n.156 (articolo 7 del D.M. n.156/2011), il cui disciplinare è riportato di seguito alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

IL COMMISSARIO AD ACTA

(dr.ssa Claudia Sanesi)

Firma digitale

Il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.. Il



COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA BRINDISI TARANTO. PROCEDURA PER L'ACCESSO AI DATI CONSEGNATI A NORMA DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DEL D.M. 4 AGOSTO 2011, N. 156 (ARTICOLO 7 DEL D.M. N. 156 DEL 2011).

Articolo 1 -Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento:

- a. "decreto" indica il D.M. 4 agosto 2011, n. 156;
- b. "responsabile del procedimento" indica il Commissario ad Acta nominato con D.M. 16 febbraio 2018;
- c. "busta" indica la busta chiusa sigillata all'interno della quale è contenuto il supporto digitale contenente l'elenco di cui all'Allegato B al D.M. 4 agosto 2011, n. 156 (in duplice copia PDF/A e foglio elettronico) non crittografato.

Articolo 2 – Pubblicazione del certificato di cifratura

1. Il responsabile del procedimento pubblica sui siti istituzionali delle Camere di commercio di Brindisi e di Taranto, entro il termine previsto per la pubblicazione dell'avviso di avvio delle procedure, la chiave pubblica necessaria per *crittografare* gli elenchi degli associati alle organizzazioni di categoria, sindacali e dei consumatori che concorrono alla costituzione del Consiglio camerale.

Articolo 3 - Casi di apertura delle buste

1. La busta viene aperta per consentire al Commissario ad Acta di effettuare i controlli formali necessari. In questo caso, il documento in formato PDF/A e XLS è aperto al fine di verificare la conformità del documento a quanto previsto dal decreto, sia con riferimento al tipo di dati contenuti che alla regolarità e completezza formale. Le procedure di apertura del documento crittografato e di chiusura sono disciplinate dal successivo articolo 5.
2. La busta viene aperta per consentire al Commissario ad Acta di elaborare il dato relativo al diritto annuale versato dalle imprese associate. In tal caso, le operazioni sono effettuate utilizzando il documento in formato foglio elettronico consegnato a norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto.
3. La busta viene, altresì, aperta per effettuare le verifiche richieste dal Presidente della Giunta regionale o dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 7 del decreto.
4. L'apertura della busta è inoltre necessaria per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), secondo i criteri e le modalità definiti in apposito disciplinare.
5. La busta può essere aperta, inoltre, in caso di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni, secondo la procedura formalizzata di cui al successivo articolo 6.

Articolo 4 - Procedura formalizzata

1. Per le operazioni di apertura della busta, estrazione di copie anche informatiche di documenti, di chiusura della busta viene redatto processo verbale, sottoscritto, protocollato e conservato agli atti del procedimento.



2. Le operazioni di apertura, estrazione di copie, chiusura sono effettuate dal responsabile del procedimento, alla presenza di almeno due dipendenti di Camera di commercio; tutti i soggetti presenti alle operazioni sottoscrivono il processo verbale.

3. Nel processo verbale vengono indicati giorno, ora di inizio e termine, luogo delle operazioni e generalità dei soggetti presenti, il motivo per cui le operazioni si sono rese necessarie, le operazioni effettuate e ogni accadimento rilevante.

Articolo 5 - Procedura formalizzata in caso di decifratura

1. Nel caso occorra procedere alla lettura del documento crittografato, la procedura di decifratura è eseguita a norma del presente e del precedente articolo.

2. Il responsabile del procedimento, in qualità di titolare del certificato digitale di cifratura, accede ai documenti crittografati utilizzando un apposito software di decifratura e il proprio dispositivo sicuro su cui è memorizzata la chiave privata del certificato di cifratura, corrispondente alla chiave pubblica utilizzata dai mittenti del documento.

3. Il responsabile del procedimento verifica la correttezza e validità della firma digitale apposta sui documenti e, alla prima apertura della busta, controfirma il documento per certificare la validità della firma a quella data.

4. Una volta decriptato e verificato, il documento è disponibile per le operazioni di cui all'articolo 3.

5. È cura del responsabile del procedimento garantire la validità del certificato di cifratura per tutto il periodo di tempo in cui è necessario accedere al documento crittografato, eventualmente anche crittografando nuovamente il documento con un nuovo certificato avente validità sufficiente.

Articolo 6 - Procedura formalizzata per l'accesso agli atti del procedimento

1. Il diritto di accesso ai dati di cui agli allegati B e D del decreto può essere esercitato da tutti i soggetti portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale rispetto al documento per il quale l'accesso viene richiesto. I trattamenti di tutti i dati sensibili e giudiziari, indispensabili al compimento della procedura di designazione dei componenti dei consigli camerali, nonché per l'espletamento delle verifiche di legge, hanno finalità di rilevante interesse pubblico a norma degli artt.65 e 67 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i.;

2. Il diritto di accesso ai dati di cui agli allegati B e D del decreto si esercita mediante estrazione di copia cartacea a norma degli articoli 22 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, ovvero tramite loro presa visione, presso i locali e con gli strumenti della CCIAA di Taranto;

3. L'istanza di accesso deve essere inoltrata al Commissario ad Acta nelle seguenti modalità:

- richiesta di accesso formale in forma cartacea mediante raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano presso la Sede del Commissario ad Acta con domiciliazione presso la CCIAA di Taranto in Viale Virgilio n. 152 – 74121 TA;
- richiesta di accesso formale in forma elettronica esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo commissario.cciaabrta@legalmail.it;

4. L'accesso tramite estrazione di copia dei dati personali è consentito, nei limiti in cui sia strettamente indispensabile, con le limitazioni stabilite dalla scheda per il trattamento dei dati



sensibili e giudiziari adottata dal Commissario ad Acta con determinazione n. 3 del 1.3.2018, relativa al procedimento di costituzione della Camera di commercio Brindisi Taranto;

5. Il responsabile del procedimento, ricevuta una regolare richiesta di accesso, informa i controinteressati entro cinque giorni dalla richiesta inviando copia della stessa.

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, il Commissario ad Acta provvede sulla richiesta.

6. Il richiedente si impegna a utilizzare i dati personali sensibili esclusivamente per le finalità di verifica degli esiti della procedura; si obbliga altresì a trattare i dati personali sensibili secondo le norme di sicurezza e protezione applicabili e a quelle previste dal Codice per la protezione dei dati personali e a non comunicarli ad altri.

7. L'accesso avviene entro venti giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta da parte del Commissario ad Acta, presso i locali della Camera di commercio di Taranto, durante l'orario di apertura al pubblico.

Articolo 7 – disposizioni conclusive e norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente procedura formalizzata si intendono applicabili le disposizioni di legge in materia di accesso e trattamento dati.

2. Si richiamano altresì espressamente in quanto applicabili alla procedura di costituzione del Consiglio Camerale della CCIAA Brindisi Taranto le note del Ministero dello Sviluppo Economico, specificatamente riferite all'accesso agli atti, n. 81790 del 16.05.2013 e n. 39517 dello 07.03.2014, nonché eventuali ulteriori indicazioni che lo stesso Ministero dovesse rendere note nel corso dello svolgimento della procedura in esame.